

Giunta Regionale  
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Prot. N. 0000467 / P / CON  
dd. 25/02/2025

AMM: r\_friuve  
AOO: grfvj

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 143 DEL 7 FEBBRAIO 2025

**Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,**

***l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine***

***(Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 articolo 5, comma 5)***

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Regione" (C.F. 80014930327),  
con sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia 1, rappresentata dall'ing. Cristina Amirante, che  
interviene nella sua qualità di Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, autorizzata alla  
sottoscrizione di questo Accordo con deliberazione della Giunta regionale del -----.

**e**

l'Università degli Studi di Trieste, (C.F. 80013890324), con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1,  
rappresentata dal professor Roberto Di Lenarda, che interviene, non in proprio, ma in veste di  
rappresentante legale nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, autorizzato  
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2025  
(Rep. n. 32/2025 - Prot.n. 18418),

**e**

l'Università degli Studi di Udine (C.F. 80014550307), con sede legale in Udine, via Palladio 8,  
rappresentata dal professor Roberto Pinton, che interviene non in proprio ma in veste di  
rappresentante legale nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Udine, autorizzato  
alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Matematiche  
Informatiche e Fisiche del 15 gennaio 2025,  
di seguito denominati anche "Parti";

**premesse che:**

- la Regione, riconoscendo il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità  
di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale,  
persegue, in tal senso, anche il miglioramento dell'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente  
costruito, per consentire a tutti di fruire degli spazi e degli ambienti pubblici urbani, su un piano di

	parità, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno, in un'ottica di sostegno	
	all'autonomia;	
	- l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine, nel perseguimento dei propri	
	scopi istituzionali, collaborano sia con soggetti pubblici che privati, per creare le migliori condizioni	
	per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività didattica e sperimentale, fornendo ai propri	
	docenti e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca di	
	base e applicata;	
	- con il presente Accordo Quadro le Parti, in continuità d'azione con il precedente accordo quadro	
	(sottoscritto in data 09/12/12 e, successivamente, rinnovato fino alla scadenza del 09/12/24),	
	intendono instaurare una forma stabile di collaborazione per rispondere a specifiche finalità	
	istituzionali e al soddisfacimento di un interesse comune in materia di accessibilità urbana e	
	territoriale, rinviando a successivi atti la disciplina operativa della collaborazione stessa (accordi	
	attuativi, art. 3);	
	<b>visto</b> l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia	
	di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive	
	modificazioni e integrazioni, che, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni	
	stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in	
	collaborazione di attività di interesse comune;	
	<b>vista</b> la legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, recante "Principi generali e disposizioni attuative in	
	materia di accessibilità.", con la quale la Regione ha avviato un percorso finalizzato ad innalzare la	
	qualità della progettazione edilizia e urbanistica, individuando nella metodologia della	
	Progettazione Universale lo standard ottimale di qualità a cui riferirsi;	
	<b>visto</b> l'art. 5 della l.r. 10/18 che prevede l'istituzione della funzione di centro unico di riferimento	
	regionale in materia di accessibilità (di seguito anche solo "centro unico");	
	<b>vista</b> la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2018, n. 1846, con la quale, ai sensi	
	2	

	dell'articolo 5, della l.r. 10/2018, la Regione ha istituito la funzione di centro unico di riferimento	
	regionale in materia di accessibilità;	
	<b>visti:</b>	
	- il comma 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014	
	gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica, ovvero, con	
	altra firma elettronica qualificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità	
	degli stessi;	
	- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";	
	- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
	trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR");	
	<b>vista</b> la l.r. 10/18, che all'art. 5 co. 3 che individua la Consulta regionale delle associazioni delle	
	persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia (soggetto di cui all'art. 13 della	
	l.r. 14 novembre 2022, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi	
	sociosanitari in materia"), quale soggetto atto a svolgere la funzione di centro unico di riferimento	
	regionale in materia di accessibilità;	
	<b>considerato</b> che:	
	- ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della l.r. 10/18, le attività del centro unico sono svolte in	
	collaborazione con il sistema universitario e della ricerca del Friuli Venezia Giulia;	
	- i due Atenei, Parti del presente Accordo, hanno acquisito negli anni una significativa esperienza	
	e accumulato un vasto patrimonio di conoscenze nel settore dell'accessibilità e, in particolare, che:	
	- presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste è stato	
	costituito un gruppo di lavoro che si occupa di progettazione per l'inclusione delle utenze deboli	
	( <i>Inclusive and Universal Design</i> ), e di percorsi formativi e divulgativi per la progettazione di ambienti	
	privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali;	
	- presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi	
	3	

di Udine è stata sviluppata un'attività di ricerca affine all'ambito d'intervento della l.r. 10/18, in materia di accessibilità ambientale per una progettazione inclusiva anche con attenzione all'organizzazione di percorsi formativi, partecipati e divulgativi di progettazione di ambiti privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali;

**considerato**, inoltre, che nell'ambito della precedente collaborazione instaurata con l'accordo quadro sopra richiamato e realizzata sulla base di successivi accordi di tipo operativo, l'attività attuata dalle Parti, ha portato alla costruzione del Sistema integrato dell'accessibilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e - con il supporto tecnologico di Insiel SpA - allo sviluppo e rilascio dell'applicativo PEBAFVG, per il rilievo delle barriere architettoniche e delle criticità, del portale FVG Accessibile, nonché del sistema informativo unico regionale di cui alla l.r. 10/18, art. 2, co. 1, lett k quater) e che, pertanto, le Parti convengono sulla necessità di proseguire nella collaborazione per mantenere attivo il sistema integrato e i processi di gestione, aggiornamento e distribuzione dei dati e delle informazioni che confluiscono nel sistema medesimo e consolidare il sistema, allo scopo di sostenere nel tempo il processo che guida la cultura del progetto verso l'adesione ai criteri della Progettazione Universale;

**tenuto conto** che:

- il direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, arch. Amanda Burelli, è componente del *"Tavolo nazionale per l'analisi e la definizione di elementi utili a un'azione strategica in materia di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche"* (Decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2024), in rappresentanza delle Regioni del Nord e che, in virtù della suddetta designazione, si ritiene opportuno riservare un'attenzione particolare ai lavori e agli obiettivi del Tavolo nazionale e, laddove possibile, procedere in coerenza con gli stessi, avuto riguardo: al quadro di riferimento normativo regionale, agli obiettivi già raggiunti e a quelli individuati per il quadriennio 2025-2028, nonché, al Sistema integrato dell'accessibilità, che

contraddistingue la nostra Regione e costituisce una buona pratica di riferimento nell'ambito delle politiche in materia di accessibilità;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Con il presente Accordo Quadro le Parti si impegnano a instaurare una collaborazione per assicurare l'integrazione e il coordinamento delle attività da realizzarsi in adempimento a quanto previsto all'articolo 5 della l.r. 10/18, garantendo l'effettivo perseguimento delle politiche e degli obiettivi della Regione in materia accessibilità, in particolare, allo scopo di:

- assicurare il supporto tecnico scientifico per il raggiungimento degli obiettivi della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nonché, la predisposizione di iniziative di formazione rivolte ai tecnici delle pubbliche amministrazioni e ai professionisti, in materia di accessibilità;

- proseguire nell'implementazione del Sistema integrato dell'accessibilità in Friuli Venezia Giulia, mediante un'azione finalizzata a consolidare l'adesione al sistema medesimo da parte dei Comuni e di altri soggetti interessati, al fine di realizzare compiutamente il progetto di mappatura generale dell'accessibilità di cui all'articolo 6 della l.r. 10/18 e diffondere la cultura della progettazione universale;

- attuare quanto previsto dalla l.r. 10/18, lettera g), individuando un'idonea modalità di lavoro e organizzativa finalizzata all'avvio di una funzione stabile di Osservatorio della qualità dei PEBA in coerenza alle azioni e agli obiettivi del Tavolo nazionale di cui in premessa;

- a supporto dell'attività sviluppata dall'Osservatorio medesimo, progettare, attivare e alimentare sul portale FVG Accessibile una sezione dedicata a tale funzione, quale fonte documentale/biblioteca di riferimento, rivolta a tecnici e professionisti, ordini professionali,

	associazioni di categoria ed enti del terzo settore, per dar conto delle attività scientifiche,	
	didattiche e di ricerca di interesse comune, sviluppate dalle Parti in materia di accessibilità;	
	- favorire il confronto e lo scambio di esperienze e studi sul campo tra le Università e gli istituti di	
	ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia per l'elaborazione di linee guida, metodologie innovative	
	e studi avanzati, volti al miglioramento delle pratiche di accessibilità e al monitoraggio dell'efficacia	
	delle soluzioni adottate, allo scopo di supportare l'attuazione di interventi strutturati e basati su	
	dati concreti, che rispondano alle esigenze delle comunità e dei contesti urbani.	
	2. La Regione, direttamente, o per il tramite del soggetto che svolge la funzione di centro unico,	
	fornisce alle Università ogni dato e informazione in suo possesso, utile ai fini del presente Accordo;	
	analogamente, le Università forniscono alla Regione collaborazione scientifica, competenze e	
	metodologie in ambito operativo utili a sviluppare le attività oggetto della collaborazione con	
	rigore scientifico e a convalidarne le scelte, nonché, i risultati.	
	3. Le Parti si impongono come criterio di azione la reciprocità nel continuo e costante scambio di	
	informazioni con riguardo alle singole specifiche attività, al fine di procedere con una visione	
	unitaria, completa e integrata, ispirandosi al principio di leale collaborazione.	
	4. Ogni attività e modalità di attuazione prevista nel presente Accordo e negli atti di cui al	
	successivo articolo 3 si esplicano nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della	
	Regione e delle Università.	
	<b>Art. 3 - Modalità di attuazione</b>	
	1. La collaborazione è finalizzata all'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, fatta salva la	
	possibilità di promuovere, su richiesta di ogni soggetto sottoscrittore, le modifiche al presente	
	Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti esigenze	
	afferenti specifiche attività, o che dovessero conseguire al mutamento del contesto istituzionale	
	e gestionale nel quale le Parti operano.	
	2. L'Amministrazione regionale e, nello specifico, il Servizio con competenze in materia di	
	6	

	Accessibilità della Direzione centrale infrastrutture e territorio è individuato come autorità	
	referente dell'Accordo.	
	3. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, ciascuna Parte si impegna ad assumere i	
	provvedimenti di propria competenza e a rispettare i termini condivisi e concordati nel presente	
	Accordo anche relativamente alle successive intese attuative.	
	4. La collaborazione tra le Parti è attuata sulla base di appositi accordi attuativi la cui stipula è	
	autorizzata con decreto del Direttore del Servizio con competenze in materia di accessibilità, previa	
	verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività prevista.	
	5. Con i suddetti accordi attuativi sono disciplinate le modalità operative della collaborazione	
	oggetto del presente accordo, con specifico riguardo agli aspetti di natura tecnico-scientifica,	
	organizzativa, gestionale, amministrativa, finanziaria relativi alla realizzazione di ciascuna fase	
	attuativa delle attività previste, l'utilizzo e la proprietà dei risultati, oltre che precisato ogni	
	specifico aspetto relativo alla sicurezza.	
	<b>Art. 4 - Responsabilità</b>	
	1. Le Parti designano ciascuna un Responsabile per l'esecuzione del presente Accordo con il	
	compito di definire congiuntamente le linee programmatiche, nell'ottica di garantire l'attuazione	
	delle azioni individuate all'articolo 2.	
	2. I Responsabili individuati sono:	
	- Responsabile per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: il direttore del Servizio politiche per	
	la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, arch. Amanda	
	Burelli, oppure, in caso di assenza o impedimento il Direttore centrale infrastrutture e territorio,	
	dott.ssa Magda Uliana;	
	- Responsabile tecnico-scientifico per l'Università degli Studi di Udine: prof.ssa Christina Conti;	
	- responsabile tecnico-scientifico per Università degli Studi di Trieste: prof.ssa Ilaria Garofolo.	
	3. L'eventuale sostituzione di un Responsabile è comunicata alle altre Parti per iscritto.	
	7	

**Art. 5 - Oneri conseguenti all'accordo**

1. Il presente Accordo costituisce esclusivamente quadro di riferimento per la stipula degli accordi attuativi di cui all'articolo 3 e risulta pertanto privo di contenuto economico ad esso direttamente riferibile.

**Art. 6 - Strumentazione, copertura assicurativa e sicurezza**

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, le Parti mettono reciprocamente a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

2. Con gli accordi di cui all'articolo 3 sono disciplinati i reciproci impegni e obblighi in relazione alle iniziative concordate tra le Parti, nonché all'utilizzo della strumentazione impiegata.

3. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti assicurano il rispetto delle normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

4. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente, per il proprio personale chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

5. Ciascuna Parte è responsabile per i danni cagionati dal proprio personale e dai propri beni ed è tenuta al risarcimento del danno, nei limiti sanciti dalla normativa, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato da un'altra Parte; in quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

6. Il personale impiegato nell'ambito del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività in esso previste, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli obblighi dell'articolo 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal responsabile delle attività.

7. Gli accordi di cui all'articolo 3 individuano i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal d.lgs.

81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul

lavoro per il personale di ciascuna Parte, che presta la propria opera presso le sedi delle altre Parti.

#### **Art. 7 - Proprietà dei risultati**

1. La titolarità dei risultati scientifici ottenuti dalle attività di ricerca svolte in collaborazione è determinata, di volta in volta, a seconda dell'apporto di ciascuna Parte.

2. I risultati delle attività di ricerca tecnico-scientifica sono, integralmente, messi a disposizione della Regione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa.

3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, sono determinati di volta in volta, pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati dagli accordi di cui al precedente articolo 3 in conformità alla normativa vigente.

#### **Art. 8 – Clausola di limitazione di responsabilità**

1. Ciascuna Parte del presente Accordo non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

2. È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

#### **Art. 9 – Decorrenza e durata**

1. Il presente Accordo Quadro ha validità di quattro anni solari a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere prorogato tramite comunicazioni scritte, inviate via posta elettronica certificata, per un periodo strettamente necessario alla conclusione delle attività previste negli accordi attuativi di cui all'articolo 3, conseguenti al presente Accordo.

#### **Art. 10 - Riservatezza**

1. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo, sono utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

2. I dati utilizzati per le attività di studio possono essere comunicati a terzi, unicamente, previo accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, possono essere comunicati a terzi, unicamente, previa autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

3. Le Parti si impegnano, reciprocamente, a dare atto di quanto realizzato nell'ambito della collaborazione instaurata con il presente Accordo, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati.

4. Nel caso di pubblicazioni contenenti dati e informazioni comunicate da una Parte - ad un'altra, o a entrambe le altre Parti - in via riservata, la Parte che intende pubblicare i dati e le informazioni riservate, chiede, anticipatamente, apposita autorizzazione alla Parte che le ha comunicate, a mezzo posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 - Recesso e clausole di salvaguardia**

1. Ciascuna Parte può recedere motivatamente dall'Accordo, per ragioni intervenute non previste né prevedibili al momento della sottoscrizione. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente Accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

2. In caso di recesso dall'Accordo gli impegni assunti nell'ambito degli accordi attuativi in corso di esecuzione devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Tutte le comunicazioni fra le Parti sono inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per la Regione: territorio@certregione.fvg.it;

per l'Università degli Studi di Trieste: dia@pec.units.it;

per l'Università degli Studi di Udine: dpia@postacert.uniud.it.

4. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una o più delle Parti contraenti, queste si riservano il diritto di recedere, per giusta causa.

5. Nel caso di inattività protratta di una o più Parti, o di attività che rappresenti duplicazione di altre, o di attività non strettamente correlate con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere, con le modalità di cui al comma 1.

6. In caso di esercizio del diritto di recesso è fatto salvo tutto ciò che si è ottenuto in termini di risultati per la ricerca, la cui titolarità segue le regole contenute nel presente Accordo.

7. La violazione di quanto previsto all'articolo 17 comma 2, costituisce giusta causa di recesso dall'Accordo.

#### **Art. 12 - Informativa trattamento dati**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo, in rappresentanza delle Parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti), siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente Accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.

3. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Accordo, siano trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

#### **Art. 13 - Risoluzione delle controversie**

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia dovesse insorgere in sede d'interpretazione o attuazione del presente Accordo, fatta salva la facoltà di far ricorso al Giudice Amministrativo ove rientrante nella giurisdizione esclusiva, oppure, al Giudice Ordinario, fuori dai casi di giurisdizione esclusiva, competente per territorio.

#### **Art. 14 – Codici etici e di comportamento**

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### **Art. 15 - Antiriciclaggio**

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

#### **Art. 16 – Clausola antidiscriminazione**

1. Le Parti coinvolte in questo Accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non

discriminatorio e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola è considerata una grave violazione del presente accordo e può comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

#### **Art. 17 - Disposizioni finali e di chiusura**

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'articolo 15 della legge n. 241/1990, nonché, alla specifica disciplina di riferimento delle Amministrazioni, Parti del presente Accordo, e alle norme del codice civile in quanto compatibili.

2. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990, d.lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della regolamentazione interna in materia di accesso e trasparenza, nonché della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici etici e/o di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati online nei rispettivi siti istituzionali, alla sezione "Amministrazione Trasparente" o altre sezioni dedicate.

3. Tutte le spese per il presente atto, ove dovute, sono ripartite in parti uguali.

4. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa – Parte I. Gli oneri di bollo, che gravano sulle Parti in uguale misura, sono quantificati in Euro 16,00 ogni 4 (quattro) facciate, per un totale di Euro ----,00. Tali oneri sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Trieste, titolare dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481 del 1993, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Trieste, con successiva rivalsa della metà al Dipartimento di Scienze Matematiche Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine, mediante apposita nota di debito.

5. Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa – Parte II. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

#### **Letto, approvato e sottoscritto**

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

